

COMUNE DI BORGOMASINO

Città metropolitana di Torino

ORDINANZA N. 10 DEL 17.6.2022

Oggetto: risparmio idrico e limitazioni per l'utilizzo di acqua potabile

IL SINDACO

PREMESSO che il presidente della Società metropolitana acque Torino s.p.a. (denominata gruppo Smat) con nota prot. n. P/39653 del 14.6.2022 ha reso noto che la situazione meteorologica delle prossime settimane, prospettata dall'Arpa Piemonte, prevede la prosecuzione di una fase di elevata siccità che non ha riscontro nei dati statistici degli ultimi 50 anni e che sommata alla rapida diminuzione delle risorse idriche comporta la necessità di contenere il più possibile gli utilizzi di acqua potabile;

PRESO ATTO dell'endemica carenza idrica che sta caratterizzando l'attuale periodo storico;

RITENUTA necessaria l'adozione di misure straordinarie e urgenti, finalizzate a razionalizzare l'utilizzo delle risorse idriche disponibili, al fine di garantire a tutti i cittadini di poter soddisfare i fabbisogni primari per gli usi alimentari, domestici e igienici, vietando al contempo l'uso dell'acqua potabile per altre finalità;

SU INDICAZIONE di SMAT - Società Metropolitana acque Torino S.p.a. - Soggetto gestore il servizio idrico integrato della Città metropolitana di Torino;

VISTO il D. lgs. 3.4.2006, n. 152, *Norme in materia ambientale*, e in particolare l'art. 98 che prevede che coloro che gestiscono o utilizzano la risorsa idrica adottino le misure necessarie all'eliminazione degli sprechi (ed alla riduzione dei consumi);

VISTO il D.P.C.M. 4.3.1996, *Disposizioni in materia di risorse idriche*, e nello specifico il punto 8.2.10 dell'allegato *Direttive generali e di settore per il censimento delle risorse idriche* che prevede, in caso di prevista scarsità di risorse idriche, l'adozione di misure volte al risparmio e alla limitazione degli utilizzi non essenziali;

VISTO il D. Igs. 18.8.2000, n. 267, Testo unico degli enti locali, e precisamente l'art. 50;

ORDINA

a tutti i cittadini, su tutto il territorio comunale, con decorrenza immediata e fino al termine della criticità idrica che sarà comunicata con revoca della presente ordinanza, il divieto di prelievo e di consumo di acqua potabile per:

- a-) il lavaggio di aree cortilizie e di piazzali;
- b-) il lavaggio di veicoli privati;
- c-) il riempimento di fontane ornamentali, vasche da giardino, piscine, anche se dotate di impianto di ricircolo dell'acqua;
- d-) tutti gli usi diversi da quelli alimentari, domestici e igienici;

CONSENTE

l'utilizzo razionale e limitato all'indispensabile dell'acqua potabile per

f-) l'irrigazione e annaffiatura di soli orti e giardini dalle ore 23 alle ore 7 del mattino successivo; INVITA

tutti i cittadini a un uso razionale e corretto dell'acqua potabile, riconoscendo la massima importanza della collaborazione e del senso civico collettivo;

AVVERTE

che i trasgressori saranno sanzionati ai sensi del vigente *Testo unico degli enti locali* di cui al c. 1-*bis* dell'art. 7-*bis* del D. Igs. 18.8.2000, n. 267 con l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste;

DISPONE

- 1-) che copia della presente ordinanza sia trasmessa alla Stazione dei Carabinieri di Borgomasino;
- 2-) che i soggetti di cui all'art. 12 del C.d.s. sono incaricati di fare osservare la presente ordinanza;

AVVISA



COMUNE DI BORGOMASINO

Città metropolitana di Torino

a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990, n. 241, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6.12.1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse può ricorrere, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione, al Tribunale amministrativo regionale di Torino oppure entro 120 al Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

PUBBLICITÀ

la presente ordinanza sarà pubblicata all'albo pretorio digitale del comune di Borgomasino https://albo.studiok.it/borgomasino/albo/ e sul sito internet istituzionale del comune di Borgomasino https://www.comune.borgomasino.to.it/it-it/home.

Borgomasino, 17 giugno 2022

IL SINDACO dott.ssa Antonella Giovanna Pasquale firma autografa ex art. 3, c. 2, del D. lgs. 12.2.1993, n. 39